



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
E
L'ARMA DEI CARABINIERI

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, nella persona del Presidente, Dott. Roberto Rustichelli, di seguito denominata anche "AUTORITÀ", e L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, di seguito denominata anche "ARMA",

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*", istitutiva dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, e segnatamente l'articolo 10, secondo cui l'AUTORITÀ può corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché chiedere ad essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, così come definiti dall'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza;

VISTA la delibera 15 maggio 2018, n. 27165 dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, recante "*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*", e segnatamente, l'articolo 5, comma 4, secondo cui l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalità e successive modifiche;

VISTO il decreto 20 febbraio 2014, n. 57 MEF-MISE, recante "*Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*";

VISTO l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui l'AUTORITÀ, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, procede alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating di legalità* per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, lett. d), recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che preveda sinergie in materia di raccordo informativo, nell'istruttoria per l'attribuzione, il rinnovo, il declassamento e la revoca del *rating di legalità*;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO e l'ARMA DEI CARABINIERI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

Le aree di collaborazione riguardano:

- a. lo scambio di informazioni, ai fini del rilascio, del rinnovo, del declassamento e della revoca del *rating di legalità*;
- b. la condivisione di *best practices* e lezioni apprese, anche attraverso lo scambio di docenze e l'organizzazione di attività formative e informative, con particolare riferimento ai settori d'impresa afferenti ai comparti di specialità dell'ARMA.

Art. 2

Referenti

Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- per l'AUTORITÀ, il Segretario Generale;
- per l'ARMA DEI CARABINIERI, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.

Art. 3

Modalità esecutive

3.1 Scambio di informazioni

In relazione all'ambito di cui all'art. 1, lett. a, l'ARMA collaborerà con l'AUTORITÀ per la verifica dei requisiti dichiarati dai richiedenti per l'attribuzione del *rating di legalità* ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento attuativo. A tal fine, l'AUTORITÀ inoltrerà le richieste di informazioni al Comando Provinciale Carabinieri di Roma, che procederà alla verifica nel rispetto del segreto di indagine.

3.2 Cooperazione formativa

Con riferimento al contenuto dell'art.1, lett. b, le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, anche al fine di organizzare progetti, studi, ricerche e analisi su temi di comune interesse.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

Art.5

Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo ha durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma,

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
(Dott. Roberto Rustichelli)

Firmato digitalmente da

Roberto Rustichelli

C = IT

Data e ora della firma: 23/11/2020 17:43:02

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)

NISTRI GIOVANNI
ARMA
CARABINIERI/93030280692
03.11.2020 11:20:29 UTC

